

Fiscalità Noleggio a Lungo Termine

Definizioni

Deducibilità

La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di **ridurre il proprio reddito imponibile** sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.

- **I costi di noleggio a lungo termine possono usufruire della deducibilità totale o parziale.**

Detraibilità

La detrazione d'imposta è la possibilità **di sottrarre da un'imposta una determinata somma** o percentuale per ridurre l'ammontare. Nel caso dell'IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l'attività professionale svolta.

- **Nel noleggio a lungo termine l'IVA è detraibile in misura totale o parziale.**

Fringe benefit

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.



Deducibilità

Deducibilità totale

- Veicoli adibiti ad **uso pubblico**;
- Veicoli utilizzati esclusivamente come **beni strumentali*** all'attività dell'impresa.

Deducibilità parziale

- Veicoli concessi ad **agenti di commercio e rappresentanti** deducibilità pari all'**80%** nei limiti di € 5.164,57 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 4.131,66). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
- Veicoli concessi in **uso promiscuo** a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta deducibili in misura pari al **70%**;
- Veicoli in **uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta**: deducibilità al **20%** nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi;
- Veicoli **non assegnati** deducibilità pari al **20%** nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi.
- Veicoli utilizzati nell'esercizio di **arti e professioni in forma individuale** la deducibilità è ammessa nella misura del **20%** nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente ad un solo veicolo). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
- Veicoli utilizzati nell'esercizio di attività svolta da **società semplici e da associazioni**, la deducibilità è ammessa nella misura del **20%** nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente per un veicolo per ogni socio o associato). Nessun limite per la quota servizi.

* In base all'Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.



Detraibilità

Detraibilità totale

IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:

- **uso strumentale;**
- **uso pubblico;**
- **uso a rappresentanti ed agenti di commercio*.**

È detraibile al 100% l'iva relativa **veicoli stradali a motore per trasporto persone** (es.: pullman) **o cose** (es.: camion) ≥ 35 q.li o con **almeno 8 posti + quello del conducente**, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l'attività (taxisti, noleggiatori auto, etc)**

Sono detraibili al 100% anche le **auto e i piccoli autocarri** (<35 q.li) che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa**

Detraibilità parziale

L'IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera **operazioni rilevanti ai fini del reddito d'impresa**, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell'effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l'Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.


È detraibile al 40% l'IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:

- **non utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione;**
- **non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;**
- **non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio*****

* Art. 19 bis 1 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

** L'art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) > efficacia dal 1° Gennaio 2018

*** La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore diversi da trattori agricoli e forestali normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere non è superiore ad 8 (efficacia retroattiva al 28 Giugno 2007)



Uso promiscuo e fringe benefit

La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) **ha modificato le percentuali per il calcolo** del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per l'uso privato nel seguente modo:

Fringe benefit			
Range di CO ²	Fino a dicembre 2019	Da luglio 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/km CO ²	30%	25%	25%
Da 61 g/km a 160 g/km CO ²	30%	30%	30%
Da 161 g/km a 190 g/km CO ²	30%	40%	50%
Oltre 191 g/km	30%	50%	60%

Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.



Tablelle riepilogative

Di seguito le tablelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Rappresentante o agente di commercio		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	80%*	100%
Leasing	80%*	100%
Acquisto	80%*	100%

Esercente arte e professione in forma individuale		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Azienda uso strumentale all'attività o adibito a uso pubblico		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	100%	100%
Leasing	100%	100%
Acquisto	100%	100%

Azienda uso non strumentale all'attività d'impresa		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Per agenti o rappresentanti di commercio

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 5.164,57 € con ragguglio annuo

Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 25.822,84 € con ragguglio annuo

Acquisto: Fino a 25.822,84 €

Esercenti arte o professione e aziende uso non strumentale all'attività d'impresa

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 3.615,20€ con ragguglio annuo

Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo

Acquisto: Fino a 18.075,99 €

* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

Tablelle riepilogative

Di seguito le tablelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	70%*	40%
Leasing	70%*	40%
Acquisto	70%*	40%

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Amministratore uso promiscuo			
	Fringe benefit	Costi eccedenti	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	Compenso in natura spettante all'amministratore con limite in base al consumo come da tabella a destra.	20%	40%
Leasing		20%	40%
Acquisto		20%	40%

Range di CO ₂ **	Dal 2021
Fino a 60 g/km CO ₂	25%
Da 61 g/km a 160 g/km CO ₂	30%
Da 161 g/km a 190 g/km CO ₂	50%
Oltre 191 g/km	60%

* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

** Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.